



**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"**  
**Via Raffaello - 71036 LUCERA**



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

**Circolare n. 11**

**Al Personale Docente e ATA**  
**Al Direttore SGA**  
**Al sito web**

**Oggetto: Obblighi del dipendente in merito a: Riservatezza - Deontologia Professionale - Segreto professionale - Segreto d'ufficio – Comportamento sui social- Incompatibilità**

In riferimento all'oggetto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione del personale tutto sugli obblighi professionali ad esso correlati.

**Segreto professionale - Segreto d'ufficio**

Tutti i docenti sono tenuti a conoscere e applicare ciò che è contenuto nei seguenti documenti:

- [C.M. 88/2010](#)
- [Codice comportamento dei pubblici dipendenti D.P.R. 16/04/2013 n°62](#)
- [Codice disciplinare di responsabilità dei dipendenti pubblici artt. dal 67 al 73 del Dlgs 150/2009](#)
- [Testo Unico Dlgs 297/1994 artt. dal 492 al 501](#)

Il segreto professionale è l'obbligo a non rivelare le informazioni apprese all'interno del rapporto fiduciario.

Ha un fondamento:

- Etico, legato al rispetto della persona;
- Deontologico, sancito come norma di comportamento professionale nel Codice al Capo III Titolo III, con un forte richiamo ad un obbligo di riservatezza;
- Giuridico, sancito dall'art. 622 del c.p., dalla Legge 675/96 sulla privacy e dalla Legge del 3 aprile 2001 n. 119.

Al fine di salvaguardare al massimo la dignità istituzionale e personale, si ricorda che l'osservanza di un codice deontologico costituisce la garanzia essenziale per tutelare il valore e il prestigio della professione docente pertanto si invitano i docenti ad attenersi scrupolosamente al rispetto dell'art 92 c.3/1. c/d del CCNL le cui violazioni degli obblighi disciplinari danno luogo all'applicazione di diverse sanzioni contenute nel successivo art. 93.

Il docente è tenuto al riserbo e alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza in sede scolastica. È fatto divieto rivelare fatti o episodi ad estranei rispetto alle attività dei vari OO.CC. (collegio docenti, consigli di classe, consiglio d'Istituto) e quelle relative a riunioni di

commissione, programmazione e dipartimento.

Ai sensi dell'art 494, lettera b del Decreto Leg.vo 297/94, la violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggette a pubblicità, comporta, per il personale docente, l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un mese.

### **Comunicazioni con le famiglie**

I colloqui devono servire unicamente per trasmettere informazioni sul processo formativo dei singoli alunni.

Per le comunicazioni con le Famiglie sono consentiti solo i canali istituzionali, evitando di intrattenersi con i genitori in contesti, luoghi e spazi di pertinenza della Scuola al di fuori dei momenti istituzionalizzati.

E' vietato partecipare a gruppi WhatsApp con le famiglie, ad eccezione della scuola dell'infanzia.

### **Facebook – Instagram – Tik Tok**

L'etica professionale di un docente non termina con l'uscita da scuola o la conclusione del suo orario di servizio, ma continua a prescindere dal luogo nel quale si trovi e dalle persone con le quali si relazioni. Anche sui social il docente, in quanto dipendente pubblico, è chiamato a non trascendere, a non usare un linguaggio offensivo, parolacce e a non riportare espressioni eticamente deprecabili.

Relativamente alla pubblicazione di immagini e/o video sui propri profili privati gli ambiti normativi cui fare riferimento sono essenzialmente due:

1. Il Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 unitamente al DLgs. 196/03)
2. DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti – art. 2 comma 2).

DPR 249 e l'art. 96 del Codice si limitano a fissare il principio che lo studente è titolare di un diritto alla tutela della riservatezza.

L'art. 19 del Codice privacy è quello relativo alla tutela dei dati personali. Le immagini non sono infatti dati sensibili, salvo che il contesto le renda tali. Ma sono pur sempre dati personali, che le pubbliche amministrazioni – come la scuola – possono legittimamente trattare, previa informativa e senza il consenso dell'interessato, solo per fini istituzionali.

Le norme che si applicano alla scuola, pur con i limiti sopra indicati (trattamento per finalità istituzionali previa informativa agli interessati), non si applicano a privati, quali sono i docenti quando pubblicano sul loro profilo facebook che, dunque, nella circostanza, agiscono per proprio conto e non nello svolgimento di compiti istituzionalmente affidati.

Il mandato affidato è quello di svolgere un compito istituzionale all'interno di un quadro definito da precise regole emanate dalla normativa vigente e dal Contratto scuola, non di documentare l'attività sui propri profili personali.

Il fatto di mascherare i volti è ininfluenza, perché comunque il contratto non prevede attività del genere.

Pertanto, anche alla luce delle diverse lamentele che sono giunte allo scrivente, è categoricamente vietato pubblicare immagini e/o video che ritraggono alunni impegnati in attività didattiche sui profili privati (facebook, instagram, tik tok, ecc), senza il consenso dei genitori e quella del sottoscritto.

L'autorizzazione rilasciata dai genitori all'atto delle iscrizioni non serve quando la pubblicazione avviene su profili privati.

### **Incompatibilità**

Al fine di garantire il principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione gli insegnanti che si ritrovano in situazioni di incompatibilità relativi a vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado con allievi/e assegnati alle loro classi sono tenuti a segnalarla in forma scritta all'atto dell'assegnazione delle classi.

## **Personale ATA**

Per quanto attiene al Personale ATA, la materia è regolata dagli artt. 92 e 93 del CCNL/2007. L'ART.92- OBBLIGHI DEL DIPENDENTE, alla lettera c espressamente statuisce che il personale ATA ha l'obbligo di "rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti".

Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni e di quelle contenute nei documenti citati comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del Dirigente.

Lucera, / / /



**Il Dirigente Scolastico**

**Pasquale Trivisonne**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93)